

**COMUNE DI VISONE  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE  
DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL  
18/09/2007**

## PREMESSA

Il presente provvedimento individua i criteri generali per la localizzazione degli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge Regionale 19/2004, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche, per le misure di cautela per le aree sensibili, per la definizione delle spese per attività istruttorie e di controllo, per la definizione delle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
- Legge Regione Piemonte 26 aprile 2000 n.44 recante: " Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15/3/1997 n.59";
- Legge Regione Piemonte 7 gennaio 2001 n.1 recante:" Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni";
- legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- D.G.R. n.16-757 del 5 settembre 2005 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.
- D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione
- D.G.R. n. 112-13293 del 12 agosto 2004 D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o

modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale.

#### Art.1

##### OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

La realizzazione e la modifica degli impianti oggetto del presente Regolamento all'interno del comune di Visone è consentita in tutte le zone del territorio comunale con le limitazioni previste, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli e fatta eccezione per singoli beni classificati come aree sensibili per i quali l'installazione può essere totalmente vietata.

Nell'installazione dei suddetti impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente Regolamento.

La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è comunque subordinata alla condizione che, negli spazi - aperti o chiusi - di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

#### Art.2

##### SITUAZIONE ESISTENTE

La dislocazione degli impianti radioelettrici presenti alla data odierna sul territorio del comune di Visone è acquisibile ed aggiornabile mediante i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti dal catasto regionale delle sorgenti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 19/2004 tramite accesso alla Rete unitaria della pubblica Amministrazione regionale (RUPARPIemonte). Nelle more dell'attivazione del catasto tali dati saranno forniti dall'ARPA, sulla base del proprio archivio informatico.

#### Art. 3

##### INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI, DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni di cui al punto 2 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757 (di seguito denominata DGR)

##### 3.1 - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

###### Aree Sensibili

Singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile ( ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicato dall'articolo 3, comma 2 del DPCM 8/07/2003

##### Tab. 1 - Aree Sensibili

Nr. sito	Tipologia edificio	Dati identificativi	Installazione vietata/condizionata
1.1	Scuola Elementare G.Monevi	Via M. Pittavino, 7	Installazione vietata
1.2	Scuola Materna Don L. Chiabrera	Via M. Pittavino, 20	Installazione vietata
1.3	Giardini Comunali G. Andreutti	Via Martini della Libertà, via XX Settembre	Installazione vietata

#### Zone di installazione condizionata

Aree aventi le seguenti caratteristiche:

1. Area compresa nel raggio di 30 m dall'area di confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
2. Beni culturali di cui all'articolo 2 comma 2 del D.Lgs 22/01/04 nr 42 (codice dei Beni Culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della L. 6/07/02 nr.137);
3. Area definita "Centro Storico" dal PRG;
4. Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
5. Aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Tab. 2 - Zone di installazione condizionata

Nr. sito	Dati identificativi dell'area	Area classif. nel PRG di tipo	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui al punti 2.1 della DGR (a, b, c, d, e)	Presenza Area sensibile
2.1	Area compresa nel raggio di 30 metri dalla Scuola Elementare G.Monevi	A	No	a, c	1.1
2.2	Area compresa nel raggio di 30 metri dalla Scuola Materna Don L. Chiabrera	A	No	a, c	1.2
2.3	Area compresa nel raggio di 30 metri dai Giardini Comunali G. Andreutti	A	No	a, c	1.3
2.4	Centro storico - confini individuati dal PRG	A	No	c	1.1, 1.2, 1.3

#### Zone di attrazione

Zone aventi le seguenti caratteristiche:

1. aree esclusivamente industriali;
2. aree a bassa o nulla densità abitativa;

3. aree individuate autonomamente dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Tab. 3 - Zone di attrazione

Nr. sito	Dati identificativi dell'area	Area classif. nel PRG di tipo	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di attrazione secondo gli elenchi di cui al punti 2.1 della DGR (a, b, c)
3.1				
3.2				
3.3				
...	...	...	...	...

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i Comuni interessati.

#### - IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Tab. 1 - Aree Sensibili

Nr. sito	Tipologia edificio	Dati identificativi	Installazione vietata/condizionata
1.1	Scuola Elementare G.Monevi	Via M. Pittavino,	Installazione vietata
1.2	Scuola Materna Don L. Chiabrera	Via M. Pittavino,	Installazione vietata
1.3	Giardini Comunali G. Andreutti	Via Martiri della Libertà	Installazione vietata

Tab. 2 - Zone di vincolo

Nr. sito	Dati identificativi dell'area	Area classif. nel PRG di tipo	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui al punti 2.2 della DGR (a, b...)	Presenza Area sensibile
2.1	Centro storico - confini individuati dal PRG	A	No	c	1.1/1.2/1.3
2.2	Area urbana - confini individuati dal PRG - per antenne con pot. Eff > 500 W	A, B, C	No	a, b, c, d, e	1.1/1.2/1.3

Tab. 3 - Zone di installazione condizionata

Nr. sito	Dati identificativi dell'area (vie che delimitano l'area, mappali, ...)	Area classif. nel PRG di tipo	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui al punto 2.1 della DGR (a, b, c, d)	Presenza Area sensibile
2.1	Area compresa nel raggio di 30 metri dalla Scuola Elementare G.Monevi	A	No	a, c	1.1
2.2	Area compresa nel raggio di 30 metri dalla Scuola Materna Don L. Chiabrera	A	No	a, c	1.2
2.3	Area compresa nel raggio di 30 metri dai Giardini Comunali G. Andreutti	A	No	a, c	1.3
2.4	Centro storico - confini individuati dal PRG	A	No	c	1.1, 1.2, 1.3
...	...	...	...	...	...

Tab. 4 - Zone di attrazione (i siti individuati dal Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze vanno sempre indicati come zone di attrazione - tutti gli altri siti già esistenti ma non inseriti nel Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze possono essere classificati liberamente dal comune)

Nr. sito	Dati identificativi dell'area (vie che delimitano l'area, mappali, ...)	Area classif. nel PRG di tipo	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di attrazione secondo gli elenchi di cui al punti 2.2 della DGR (a, b, c)
...	...	...	...	...

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

#### Art. 4

#### CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

##### 4.1 telefonia mobile e telecomunicazioni

Per tutte le aree sensibili per le quali l'installazione è condizionata, così come previsto in tabella1 al punto 3.1, la stessa è soggetta alle disposizioni successivamente indicate analogamente a quanto previsto per le zone a installazione condizionata.

Nelle restanti aree sensibili l'installazione di impianti è totalmente vietata fatte salve le deroghe previste dalla DGR al paragrafo 3.2.

Il comune, all'interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, quali ad esempio:

- Per le aree sensibili per le quali in tab 1 al punto 3.1 del presente documento è prevista l'installazione condizionata così come per le aree di cui al punto a) paragrafo 2.1 della DGR il Comune potrà richiedere uno studio specifico sull'impatto elettromagnetico dell'impianto (valutazione teorica dei livelli di campo a ogni piano dell'edificio classificato come recettore sensibile e/o a 150 cm da terra sull'intera area, monitoraggio con misure pre e post operam...)
- L'Amministrazione Comunale, per la realizzazione di nuove antenne nelle aree individuate come beni culturali e nel centro storico, così come individuato da PRG, potrà avvalersi di concorsi di idee concordando con il gestore il tipo di manufatto ed il contesto in cui verrà inserito, ad esempio:
  - scelta del sostegno
  - soluzioni tecnico - estetiche
  - altezze massime dal livello di gronda (eventualmente differenziando per tipologia di edificio)
  - divieto di installazione di nuove strutture, insistenti sul suolo, di supporto agli impianti
  - la richiesta di installazione dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento.
- la richiesta di installazione per le aree soggette a vincoli di cui ai punti d), e) paragrafo 2.1 della DGR dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto urbano e/o ambientale, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento in particolare nelle zone soggette a vincoli ambientali ex D.Lgs. 490/99, in cui è prevista obbligatoriamente l'autorizzazione da parte degli Enti preposti, prevarranno le condizioni e/o prescrizioni indicate dagli Enti medesimi;
- In seguito alla presentazione dei programmi annuali localizzativi dei gestori, ove si verifichi l'intersezione tra le aree di copertura di due o più impianti indicati dai gestori nell'ambito dei rispettivi piani, ovvero l'intersezione con le aree di copertura di uno o più impianti precedentemente autorizzati, il Comune può richiedere la coabitazione (co-siting), fatto salvo il rispetto dei limiti massimi di campo elettromagnetico stabiliti per legge e dei criteri urbanistico - edilizi di progettazione.

Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quella di cui al presente Piano (es: codice della strada, vincolo di rispetto aeroportuale ecc.)

All'interno delle zone di attrazione il regolamento può prevedere procedure semplificate per

l'installazione di impianti così come indicato al punto 8 della DGR.

Art. 5

## PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al comune e contestualmente all'ARPA, oppure allo sportello unico delle attività produttive, qualora espressamente previsto dalla regolamentazione locale, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all'art. 9 della DGR e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione o l'eventuale delega allo sportello unico delle attività produttive.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con dichiarazione di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, secondo le modalità della deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2004, n. 15 - 12731 (Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici), così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2004, n. 112 - 13293 (D.G.R. n. 15- 12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale), a eccezione delle procedure semplificate di cui al punto 7.

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui al punto 7.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla



protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 della DGR e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

Il comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico presa visione dei programmi localizzativi di cui al punto 4 della DGR presentati secondo le modalità descritte all'art. 9 del presente regolamento; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo solo ed esclusivamente in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Il comune trasmette all'ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della LR 19/2004.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19 - 13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

Il comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

#### Art. 6

#### CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano ad esempio (FAQ):

- a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, dei seguenti impianti (punto 10 della DGR):

- impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
- impianti microcellulari;
- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
- utilizzo di sistemi *multiplexing* per impianti radiotelevisivi.

e) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1 della DGR, secondo comma.

#### Art. 7

##### PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Per gli impianti di cui all'Art. 6 del presente regolamento si prevedono le seguenti procedure autorizzative o iter semplificati o abbreviati:

a) DIA, ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del d.lgs. 259/2003, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W (eventualmente limitando tale agevolazione agli impianti previsti nelle aree di attrazione oppure escludendo da tale agevolazione gli impianti previsti dal punto d) dell'art.6 del presente regolamento);

b) ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003, rispettivamente:

1) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a

20 W;

2) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

c) In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori, così come previsto dal comma 3 art. 7 Dlgs. 259/03.

Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

#### Art. 8

##### SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE.

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della LR 19/2004, per ogni singola installazione sono individuate:

a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;

b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;

c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui al punto 8 e al punto 10, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Le somme sono versate al comune ed alla provincia competente, ai sensi dell'art. 14 della LR 19/2004, nella misura prevista dalla normativa in vigore e secondo le modalità di versamento indicate dagli uffici comunali.

#### Art. 9

#### PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI E PERIODO TRANSITORIO

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento I titolari degli impianti sono tenuti a presentare al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, il proprio programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale stesso, così come previsto all'art. 8 comma 1 LR 19/2004 e secondo le modalità indicate al punto 4.3 della DGR.

Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del presente regolamento e la presentazione del programma localizzativo, i gestori sono comunque tenuti a rispettare le norme contenute nel regolamento stesso. (FAQ)